SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1969

(17^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Modifica alle disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo (imposta di conguaglio) sugli analoghi prodotti di provenienza estera relativamente all'ossido di vanadio (pentossido o anidride vanadica) » (359) (D'iniziativa del senatore Brusasca):

PRESIDENTE	3										1	Pag		204,	205
MICHELI,	sc	otto	ose	gr	eta	ırio)	đi	Si	at	0	per	r	le	
finanze															205
Spagnolli,	1	rela	ato	re								•		•	204

Discussione e rinvio:

« Modifica alle disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e di istituzione di un diritto compensativo (imposta di conguaglio) sugli analoghi prodotti importati, relativamente alle stoppe di canapa (denominate "stoppe di stigliatura o di campagna") » (369) (D'iniziativa del senatore Brusasca):

PRESIDE	NT	E					2	205	i,	20	07,	208
Bosso												207

Micheli,	S	otte	ose	egr	eta	ıric)	di	Si	ato	per	le	
finanze											Pag.	207,	208
Spagnolli	,	rel	atc	re							. 206,	207,	208

Discussione e approvazione:

« Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 » (828) (D'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi; Protti e Serrentino; Lenoci ed altri; Abelli ed altri; Fasoli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESTDE	ENT	ΓE,	1e	lat	or	e									202
Banfi															203
Bosso															203
Buzio															203
LI VIG	NI														203
PICARDI, sottosegretario di Stato per il te-													e-		
soro .															203
SOLIANO)														203
Zugno															203

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Antonini, Banfi, Belotti, Bosso, Buzio, Cerami, Corrias Efi5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

17^a SEDUTA (8 ottobre 1969)

sio, De Luca Fortunati, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Masciale, Oliva, Pirastu, Segnana, Soliano, Spagnolli, Zugno.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Micheli e per il tesoro Picardi e Bianchi.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi (564); Protti e Serrentino (602); Lenoci, Mariotti e Bertoldi (658); Abelli, Santagati e Turchi (727); Fasoli, Boldrini, D'Ippolito, D'Alessio, Nahoum, Bortot, D'Auria, Pietrobono, Lombardi Mauro Silvano, Piscitello, Trombadori e Vergani (1341): « Concessioni di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 » (828) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi (654); Protti e Serrentino (602); Lenoci, Mariotti e Bertoldi (658); Abelli, Santagati e Turchi (727); Fasoli, Boldrini, D'Ippolito, D'Alessi, Nahoum, Bortot, D'Auria, Pietrobono, Lombardi Mauro Silvano, Piscitello, Trombadori e Vergani (1341): « Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Questo disegno di legge sorge dall'iniziativa congiunta di tutte le parti politiche del Parlamento. Quando nello scorso anno abbiamo, con una certa fatica legislativa, provveduto al riordinamento della legislazione pensionistica di guerra con legge 18 marzo 1968, n. 213, abbiamo regolato in modo egregio (così è stato ritenuto dal Parlamento) molta materia, ma siamo inavvertitamente

incorsi in una omissione della quale è opportuno che oggi prendiamo coscienza al fine di porvi rimedio.

Per coloro che sono classificati alla lettera A n. 1 della tabella E, vale a dire per coloro che, per cause di guerra, hanno riportato alterazioni organiche e irreparabili a entrambi gli occhi, con cecità bilaterale assoluta e permanente, e insieme la perdita degli arti superiori o dei due inferiori, o dell'udito in via assoluta e permanente (se mi fosse consentito, in termini tragici direi che sono rimasti dei tronconi umani), e che sono attualmente in numero di poco superiore a 120, è stato provveduto a riconoscere l'incremento del trattamento pensionistico; ma non si è pensato all'onere che è richiesto dall'assistenza permanente, diurna e notturna, di cui essi hanno bisogno. E la stessa considerazione vale per coloro che sono classificati alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E citata prima, che hanno riportato alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi con cecità bilaterale assoluta e permanente, oppure abbiano riportato lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto la paralisi totale degli arti inferiori e la paralisi della vescica e del retto. Costoro, che sono all'incirca 1.500, hanno bisogno come i primi di assoluta assistenza di giorno e di notte. E allora l'oggetto del disegno di legge è quello di istituire un assegno di superinvalidità, che non è in alcun modo pensionabile, che possa permettere a costoro di poter remunerare anche le persone che ne devono aver cura. E questo onere, che con grande ritardo ci siamo accorti che era doveroso iscrivere nel bilancio dello Stato, comporterebbe una spesa annua di due miliardi di lire; due miliardi che — ahimè — saranno rapidamente riducibili e che sono previsti, tanto per il 1969 che per il 1970, nell'elenco 5 del fondo per i provvedimenti di legge all'esame del Parlamento.

Devo dire che nell'altro ramo del Parlamento l'assegno fu proposto per coloro che sono contemplati alla lettera A in due milioni di lire all'anno, e per coloro che sono pensionabili ai sensi della lettera A-bis, numeri 1 e 3, per un importo di un milione e

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

17^a SEDUTA (8 ottobre 1969)

mezzo. A seguito di accordo intervenuto col Tesoro e accolto dai proponenti, si è stabilita la cifra di un milione e mezzo, invece di due, per gli invalidi di cui alla lettera *A* e di un milione e 200.000 lire, invece di un milione e 500.000 lire, per gli invalidi di cui alla lettera *A-bis*, numeri 1 e 3.

Detto questo, io concludo chiedendo alla Commissione che voglia esprimere il suo consenso al disegno di legge.

BANFI. Io sono perfettamente d'accordo.

B O S S O . Anche il mio Gruppo è perfettamente favorevole.

 $Z\ U\ G\ N\ O$. A nome del mio Gruppo, mi associo.

B U Z I O . Sono anch'io favorevole al disegno di legge.

 $S\ O\ L\ I\ A\ N\ O$. Anche noi esprimiamo il nostro voto favorevole.

L I V I G N I . Siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non ho nulla da aggiungere alla relazione del Presidente, così puntuale e precisa. In effetti, ho seguito un po' da vicino la vicenda, perchè ho avuto occasione di ricevere una delegazione di questi residui umani; e quindi c'è stata anche una componente psicologica che ha affrettato l'iter del disegno di legge dopo questi colloqui con i grandi invalidi. Effettivamente è una situazione molto penosa vedere questi relitti umani agitarsi, senza speranza più nella vita e con una carica di scetticismo che veramente impressiona e impressionerebbe certamente la Commissione qualora questa delegazione venisse qui ricevuta.

Tengo quindi a precisare quello che ho dichiarato anche alla Commissione finanze e tesoro della Camera, e cioè che il Governo è stato sollecitato ad aderire a questa iniziativa parlamentare ed ha reperito i mezzi necessari per far fronte a quest'onere.

Però non vorrei che si pensasse, siccome la legge a favore dei superinvalidi fu fatta l'anno scorso, cioè nel 1968, che sol perchè noi modifichiamo per queste due categorie l'indennità, da parte delle altre categorie si possano avanzare delle richieste analoghe. Il caso delle due prime categorie è del tutto particolare, avendo questi invalidi bisogno di assistenza continua, diurna e notturna; e siccome tale considerazione non era stata fatta nel 1968, costoro si sono trovati accomunati agli appartenenti alle altre categorie che di questa assistenza continua non hanno assolutamente bisogno. Questo volevo sottolineare nel ringraziare la Commissione per l'unanimità dei consensi.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A favore dei pensionati di guerra di prima categoria provvisti di assegni di superinvalidità di cui alla lettera A, ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è concesso — a decorrere dal 1º gennaio 1969 — un assegno speciale annuo, non riversibile, rispettivamente di lire 1.500.000 e di lire 1.200.000.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 2 miliardi di lire all'anno, si provvede per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e, per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

5^a Commissione (Finanze e Tesoro)

17^a SEDUTA (8 ottobre 1969)

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Brusasca: « Modifica alle disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo (imposta di conguaglio) sugli analoghi prodotti di provenienza estera relativamente all'ossido di vanadio (pentossido o anidride vanadica) » (359)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Brusasca: « Modifica alle disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo (imposta di conguaglio) sugli analoghi prodotti di provenienza estera relativamente all'ossido di vanadio (pentossido o anidride vanadica) ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Sono aboliti il rimborso dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la riscossione della corrispondente imposta di conguaglio all'importazione, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'ossido di vanadio (pentossido o anidride vanadica) classificato nella tariffa doganale vigente alla voce 28.28-I.

S P A G N O L L I , *relatore*. Il disegno di legge in esame riveste per il settore interessato una notevole importanza economica.

Con esso viene data riparazione a situazioni eccezionali determinate erroneamente o da una poco chiara dizione del legislatore o da una poco esatta considerazione della situazione della produzione nazionale.

Bisogna premettere, anzitutto, che l'istituto della restituzione dell'IGE per i prodotti esportati e dell'imposta di conguaglio sui prodotti importati risponde al principio, riconosciuto anche dal Trattato della CEE, della tassazione presso il Paese di destinazione o di consumo: attraverso esso, infatti, i nostri prodotti destinati al mercato internazionale vengono posti — rispetto a quelli dei Paesi concorrenti — su di un piede di parità quanto alla imposta sulla cifra degli affari che, generalmente, colpisce le transazioni ed i servizi.

Tale istituto, regolato dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, stabilisce, infatti, all'articolo 1 che gli esportatori di prodotti industriali, elencati in apposita tabella, sono ammessi alla restituzione dell'IGE in relazione alle merci esportate e alle materie prime ed altri prodotti impiegati nella loro fabbricazione.

Stabilisce, inoltre, sempre all'articolo 1, che sui prodotti industriali importati dall'estero, elencati anch'essi in apposita tabella, è dovuta all'atto della importazione una imposta di conguaglio rapportato all'IGE che gli stessi prodotti avrebbero assolto durante la loro fabbricazione in Italia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676, sono state successivamente approvate le tabelle dei prodotti ammessi alla restituzione dell'IGE e all'imposta di conguaglio e fissate le aliquote relative, aliquote in seguito elevate con decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1960, n. 905, e con decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705.

È avvenuto tuttavia che, per quanto concerne l'ossido di vanadio (denominato anche pentossido di vanadio o anidride vanadica) il prodotto fu erroneamente incluso nelle tabelle concernenti i prodotti soggetti a ristorni dell'IGE all'esportazione e all'imposta di conguaglio all'importazione.

L'ossido di vanadio, infatti, che costituisce la materia prima per la produzione della

17^a SEDUTA (8 ottobre 1969)

ferro-lega « ferro-vanadio », impiegata in siderurgia per la produzione di acciai speciali, è il risultato della trasformazione chimica di vanadati ottenuti dalla lavorazione di minerali contenenti uranio, piombo e vanadio.

Una tale produzione in Italia non esiste per cui gli approvvigionamenti debbono aver luogo esclusivamente mediante importazioni.

Veniva meno, pertanto, per il prodotto in questione, la giustificazione dell'applicazione dell'istituto del ristorno dell'IGE, istituto che, come è stato detto sopra, si ispira al principio di porre i prodotti italiani su un piede di parità con i prodotti esteri riguardo al pagamento dell'imposta sulla cifra degli affari, favorire l'esportazione e quindi proteggere l'industria nazionale dalla concorrenza estera.

Per l'ossido di vanadio, perciò, mancando una produzione nazionale e quindi l'esportazione, si è trattato esclusivamente di un diritto applicato alla sola importazione, un vero e proprio balzello, che ha posto in condizione di inferiorità l'industria italiana delle ferro-leghe rispetto alla concorrenza estera.

Per cui, invece di facilitare l'esportazione — inesistente — di ossido di vanadio, si è pregiudicata l'esportazione (derivata) di ferro-leghe.

L'errore commesso fu riconosciuto dalle Amministrazioni competenti che inclusero la cancellazione delle aliquote di ristorno IGE e di imposta di conguaglio per l'ossido di vanadio nel provvedimento di carattere generale di cui si è detto sopra e che non potrà essere approvato definitivamente.

Il disegno di legge in esame, pertanto, non rappresenta che uno stralcio di tale provvedimento, e la sua approvazione si impone per ristabilire l'equilibrio in un settore produttivo, che impiega lavoratori di alta qualificazione e specializzazione, che ha dovuto subire finora un aggravio ingiustificato.

Anche la 9^a Commissione, nel suo parere, del resto riconosce che trattasi di una misura tendente a facilitare la produzione di ferro-leghe per le quali l'ossido di vanadio ha essenziale importanza.

MICHELI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è d'accordo sulla approvazione del disegno di legge, anche perchè, come è stato dettagliatamente illustrato dal senatore Spagnolli, l'ossido di vanadio è oggetto soltanto d'importazione e non di esportazione, per un valore complessivo annuo di circa 300 milioni di lire, con una minore entrata, quindi, di 10 milioni di lire l'anno. Il prodotto era già stato inserito in un elenco che dovrà essere esaminato dal Ministero delle finanze onde disporre gli atti da presentare in Parlamento; pertanto, il disegno di legge del senatore Brusasca non fa altro che anticipare i tempi di tale azione e il Governo non può non essere favorevole all'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Brusasca: « Modifica alle disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e di istituzione di un diritto compensativo (imposta di conguaglio) sugli analoghi prodotti importati, relativamente alle stoppe di canapa (denominate "stoppe di stigliatura o di campagna") » (369)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Brusasca: « Modifica alle disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e di istituzione di un diritto compensativo (imposta di conguaglio) sugli analoghi prodotti importati, relativamente alle stoppe di canapa (denominate "stoppe di stigliatura o di campagna") ».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

17^a SEDUTA (8 ottobre 1969)

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Sono aboliti il rimborso dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la riscossione della corrispondente imposta di conguaglio all'importazione, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, relativamente alle stoppe di canapa (stoppe di stigliatura o di campagna) classificate nella tariffa doganale vigente alla voce « ex 57.01.C) », voce di statistica 57.01.-07.

S P A G N O L L I , relatore. Anche per questo disegno di legge valgono le considerazioni generali fatte a proposito di quello precedente. In particolare, è da tener presente che le stoppe di canapa, denominate « stoppe di stigliatura o di campagna », risultano dalla fase agricola di separazione della canapa in fibre lunghe (tiglio) e in fibre corte (stoppe), ed esse furono erroneamente accomunate alle « stoppe di pettinatura », sottoprodotto derivante dal processo industriale di pettinatura della canapa.

Tale errore fu dovuto al fatto che la tariffa doganale allora vigente (che riportava i termini della nomenclatura di Bruxelles) alla voce 57.01 C) aveva la denominazione generica di « stoppe e cascami ».

Per cui, mentre le stoppe di pettinatura, risultanti da un processo industriale nel corso del quale si incontrano varie incidenze IGE, giustamente furono assoggettate al regime del rimborso o del conguaglio, tale regime erroneamente si è applicato anche alle stoppe di stigliatura o di campagna, prodotto invece essenzialmente di lavoro agricolo; con il risultato che il settore canapiero italiano, che ha dovuto largamente importare tali stoppe dall'estero per le proprie lavorazioni anche a motivo del declino delle coltivazioni italiane di canapa, ha dovuto ingiustamente versare finora l'imposta di conguaglio sulle stoppe importate, e ciò unicamente a causa di una poco chiara stesura del provvedimento iniziale.

In aggiunta si è verificata una disparità di trattamento fiscale fra gli utilizzatori della canapa lunga (tiglio), prodotto agricolo giustamente non contemplato dal provvedimento, e gli utilizzatori delle stoppe di stigliatura o di campagna, prodotto anch'esso agricolo ma erroneamente incluso nel provvedimento.

L'errore fu prontamente riconosciuto dalle Amministrazioni interessate, le quali inclusero la rettifica, chiesta a gran voce da tutto il settore canapiero, in uno schema di disegno di legge di carattere generale che prevedeva taluni ritocchi al regime dei rimborsi dell'IGE e dell'imposta di conguaglio relativamente ad una trentina di voci, fra le quali le stoppe di canapa di stigliatura o di campagna, per le quali disponeva la cancellazione delle aliquote.

Tale schema, che ottenne anche la necessaria convalida preventiva della Commissione della CEE, in relazione agli impegni derivanti dal Trattato di Roma, venne definitivamente messo a punto dal Ministero delle finanze che, alla fine del 1966, lo trasmise per l'adesione alle altre Amministrazioni interessate.

L'iter ministeriale del predetto schema non venne tuttavia completato, anche per la scadenza frattanto intervenuta della relativa legge delega.

Il disegno di legge che stiamo adesso esaminando non rappresenta, pertanto, che uno stralcio dal provvedimento di cui sopra, ed esso vuol essere la necessaria riparazione di un errore del legislatore, che ha imposto un tributo non giustificato ad un settore produttivo, quello canapiero, tradizionalmente italiano, che già soffre per la forte concorrenza rappresentata dalle massicce importazioni dall'estero di manufatti canapieri.

La 9ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole, per quanto di sua competenza, al disegno di legge in discussione, riconoscendo che ormai la canapa rappresenta un prodotto che in Italia viene prevalentemente importato. Poichè le stoppe di stigliatura sono frutto di una lavorazione ancora entrante nel ciclo agricolo della produzione della canapa e non nel ciclo industriale della relativa lavorazione, tale Com-

17a SEDUTA (8 ottobre 1969)

missione ritiene giusto che esse non siano colpite in modo particolare e distinto dal prodotto di cui sono, si può dire, naturale elemento costitutivo.

Anche di questo disegno di legge, date le ragioni che lo ispirano, raccomando l'approvazione.

M I C H E L I , sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo chiede una battuta d'arresto nell'iter del provvedimento in esame anche perchè se ne sta predisponendo uno governativo di carattere generale, concernente, cioè, non soltanto questo ma anche altri argomenti. D'altro canto, non disponiamo di elementi certi sulla consistenza delle minori entrate che verrebbero a verificarsi con l'approvazione del disegno di legge del senatore Brusasca.

Non è che il Governo sia contrario nella sostanza al provvedimento, soltanto chiede un breve rinvio della discussione per avere il tempo di procedere alla elaborazione di un disegno di legge generale e organico.

SPAGNOLLI, relatore. Premesso che non ho alcun interesse particolare, tanto che per svolgere la relazione ho dovuto raccogliere elementi direttamente presso gli industriali competenti, e che l'Amministrazione delle finanze ha da tempo incluso le stoppe di canapa tra le voci da togliere dall'elenco nel quale figurano per le imposizioni fiscali, penso che non valga la pena di lasciare ancora in sospeso una questione che ha già procurato al settore notevoli sofferenze. La presentazione del disegno di legge in esame risale al 13 dicembre 1968; la qual cosa significa che si tratta di una situazione che si protrae dalla precedente legislatura. A me sembra che, se una iniziativa parlamentare è tale da far camminare più speditamente di quello che non riesca all'Amministrazione dello Stato, essa deve essere utilmente incoraggiata. Per tale motivo, mi permetto d'insistere per l'approvazione del disegno di legge in esame.

BOSSO. Con tutto il rispetto per il Governo, mi pare che le giustificazioni addotte per chiedere la sospensione della discussione siano molto vaghe. Si è, infatti, detto che è in via di elaborazione un provvedimento di coordinamento della materia con altri prodotti. Quali? Sono forse prodotti tessili? Agricoli? Non è possibile sapere qualcosa di più preciso sulle ragioni della richiesta di rinvio?

PRESIDENTE. Allora ella, senatore Bosso, non ha ascoltato le parole del Governo: il sottosegretario Micheli ha parlato di un provvedimento organico, di riordinamento dell'intero settore.

BOSSO. Mi sembrano argomentazioni molto vaghe, tali da non costituire una valida giustificazione. Ragione per cui sono anch'io per l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Mi sia consentito far presente che, avendo il rappresentante del Governo chiesto un rinvio (che io ho interpretato come un breve rinvio) per vedere se vi è altra materia di questo genere e per dare alla materia che deve essere modificata un contenuto più aderente alla realtà tenendo conto di altre richieste arrivate all'Amministrazione, la Commissione non può non aderire a questo invito.

Sarà compito del relatore, trascorso un breve periodo di tempo, ricordare al Governo il suo proposito e chiedere se esso si è realizzato in un disegno di legge proprio. Qualora ciò non fosse avvenuto, ritengo che la Commissione possa decidere di riprendere la discussione di questo provvedimento, non essendo più tenuta ad attendere quello più completo che, però, non arrivando, lascerebbe questo settore in disagio.

M I C H E L I , sottosegretario di Stato per le finanze. Ho formulato la mia proposta in questo senso: ho precisato che il Governo non è contrario al provvedimento; ma dal momento che gli uffici stanno predisponendo un disegno di legge organico sulla materia sarebbe opportuno un rinvio. Qualora, poi, questo provvedimento organico dovesse tardare eccessivamente, nessuno si opporrà al disegno di legge Brusasca, alla cui appro-

5^a Commissione (Finanze e Tesoro)

17^a SEDUTA (8 ottobre 1969)

vazione si potrà procedere molto rapidamente

S P A G N O L L I , relatore. Poichè si dice che si tratta di un breve rinvio, per una maggiore precisione vorrei sapere se alla fine del mese, qualora non sia stato presentato il disegno di legge organico, saremo autorizzati a riprendere la discussione di questo provvedimento.

MICHELI, sottosegretario di Stato per le finanze. Vi chiedo un rinvio di un mese.

SPAGNOLLI, relatore. D'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, accogliendo la richiesta del rappresentante del Governo, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore delegato per i resoconti stenografici

Dort ENRICO ALFONSI